Istituto Comprensivo Statale
TANCREDI AMICARELLI

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Sede Centrale: Via Tancredi, 1 - 71037 Monte Sant'Angelo (FG)
Cod. Mecc.: FGIC83000X | Cofisco: 83003340714 | Tel. 0884 561218 | Fax 0884 568345
Email: fgic83000x@istruzione.it | PEC: fgic83000x@pec.istruzione.it
www.ictancrediamicarelli.edu.it

IC TANCREDI AMICARELLI

Prot. 3448/IV.9 Monte S. Angelo, 11/07/2022

Agli Atti

Al sito web

Oggetto: determinazione dirigenziale per la selezione e il reclutamento di esperto esterno per l'attività di *Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione* (**RSPP**) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. CIG: ZD0371BF9D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 (*in attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*) e successive modifiche e in particolare l'art.**17**, che al comma 1 lettera b) individua tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP, l'art.**31** che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione, l'art.**32** che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio e, in particolare, prescrive che:

***8**. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:*
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista;

VISTO il regolamento di applicazione del suddetto decreto prevede, ai sensi del D.I. n.832 del 29/9/2008, che, in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, e/o disponibile a svolgere tale compito, l'incarico possa essere affidato a un professionista esterno;

VISTO l'art.**17**, comma 5, lettera g) del **D.Lgs. 50/2106** (modificato dal D.Lgs. **56/2017**) dichiara che le disposizioni del codice degli appalti non si applicano ai contratti di lavoro;

VISTO il *Consiglio di Stato con sentenza n.* ***2464*** *del 14.5.2014* ha dichiarato che nella P.A. la designazione del RSPP da parte del Datore di Lavoro è una *scelta discrezionale*, confermando quanto previsto dalla legge all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e smi (il Datore di Lavoro non può delegare la scelta dell'RSPP, l'inammissibilità della delega rafforza il rapporto *fiduciario* della designazione);

VISTO l'art. **32**, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile **2016**, n. **50** (Nuovo Codice degli Appalti), modificato dall'art. 22 del D.Lgs. **56/2017**;

VISTO il D.Lgs.165/2001, *<<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 7 c.6>>*;

VISTO gli artt. 43-44-45 del nuovo D.I. 129/2018, titolo V (*Nuovo Regolamento di contabilità-norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera*

con esperti per particolari attività) che consentono la stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività;

VISTO l'art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);

VISTO l'Avviso interno prot. n..2131/VI.9 del 21/04/22 con il quale si richiedeva al personale interno che ne avesse i requisiti minimi la disponibilità ad assumere l'incarico di RSPP

CONSIDERATO che in risposta a tale avviso non è stata presentata alcuna domanda dal personale interno

ATTESA la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del RSPP svolta da un tecnico professionista in possesso di documentate competenze;

CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazione professionali di natura specialistica che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza e interesse pubblico;

Considerato che tale incarico per il profilo di responsabilità che lo caratterizza può essere conferito intuitu personae fattispecie giuridica stabilita dalla Cassazione penale – IV sezione – sentenza 19523 del 15/5/2008 e sentenza n 2814 del 27/01/2011

VISTA la valutazione positiva sulla qualità dei servizi formativi resi nel precedente rapporto intercorso;
CONSIDERATA la collaborazione già avviata nell'ambito della formazione, in

materia di sicurezza,nell'anno scolastico 2020/2021 con la società Salcuni s. a s. P.I. 03163750718,;

CONSIDERA la validità della proposta della stessa società pervenuta in data 14 luglio 2022 con prot. n.3458/IV.8 del 15/07/22

RITENUTO in previsione dell'entità della spesa di poter procedere all'affidamento diretto del servizio aisensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

VERIFICATO che risulta assente la disponibilità dei servizi richiesti presso CONSIP;

VISTA la delibera 155 del CDI del 17/1/2019 per la revisione del regolamento d'istituto ai sensi del D.I. 129/2018,

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa;

DISPONE

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 l'affidamento diretto, dei Servizi di Prevenzione e Prevenzione con formale nomina del RSPP nella persona del Titolare il tecnico ing. Pasquale SALCUNI, esperto in salute e sicurezza del lavoro, nato a Manfredonia il 13/07/1956, con sede in Manfredonia via Santa Chiara 18, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1228, codice fiscale SLC PQL 56L 13E 885F, il quale agisce in nome e per conto della società SALCUNI s.a.s. P.I. 03163750718, per un importo complessivo di € 1.200,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (compresa IVA se dovuta) con stipula di contratto della durata di 12 mesi, in cui la presente determinazione sarà inclusa ad ogni effetto;
- di impegnare la relativa spesa in conto competenza nel Programma Annuale e.f. 2022 - Aggregato A01 ;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica della regolarità del servizio reso, dopo presentazione da parte della ditta di regolare fattura e dopo aver verificato da parte della stessa l'assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva e degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;
- di nominare quale responsabile del procedimento lo scrivente, Dirigente Scolastico;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo dell'Istituzione scolastica e nellasezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web www.ictancrediamicarelli.edu.it.

La Dirigente Scolastica
Matilde Iaccarino